

**N. R.G. 4771/2017**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE**

**Nel procedimento n. 4771/2017 R. Vol. Giur.**

promosso da Sdino Daniele, [REDACTED] C.F. SDNDNL81B17F839Z, ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento);  
il giudice designato, dott.ssa Manuela Velotti,  
ha emesso il seguente

**DECRETO**

Letto il ricorso proposto in data 4.08.2017 dal sig. Sdino Daniele, [REDACTED] C.F. SDNDNL81B17F839Z, con il quale quest'ultimo ha proposto istanza ai sensi dell'art. 7 e ss. della legge 3 del 2012, chiedendo la nomina di professionista quale Organismo di Composizione della Crisi (OCC), con il fine di provvedere al pagamento dei propri debiti, pari a complessivi € 126.660,62 (come risultante a seguito delle precisazioni di cui alla relazione del professionista), mediante un piano del consumatore;

visto il provvedimento di nomina del professionista quale OCC dott.ssa Samanta Garagnani;

visto il piano del consumatore per la composizione della crisi da sovra indebitamento ex art. 7 della legge 3 del 2012 depositato in data 07.08.2017 ed integrato in data 19.09.2017 e la relativa relazione particolareggiata depositata dall'organismo di composizione della crisi dott.ssa Garagnani ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis l. 3/2012;

ritenuto che al piano sono stati allegati tutti i documenti elencati all'art. 9, commi 2 e 3 l. 3/2012, e precisamente: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, la relazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;

rilevato che il piano del consumatore prevede la messa a disposizione della somma di € 126.660,62 a favore dei creditori, per provvedere al pagamento integrale dei crediti prededucibili, del creditore ipotecario in misura del 37,43% e dei creditori chirografari in misura del 20% in 84 mesi con decorrenza da dicembre 2017 e termine a novembre 2024;

visto il decreto del 7.8.2017, con il quale è stata fissata l'udienza per il 08.11.2017, disponendone la comunicazione a cura dell'OCC ai creditori;



rilevato che nessuno dei creditori ha formulato contestazioni;  
ritenuto che debba escludersi che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, e che pertanto ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del piano del consumatore;  
considerato che il professionista incaricato alla gestione della crisi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 7, 8, 9, 12 e 12 bis della legge n. 3/2012,  
omologa il piano del consumatore predisposto in data 4.08.2017 dal sig. Sdino Daniele,   
 C.F. SDNDNL81B17F839Z;  
dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;  
attribuisce al professionista incaricato dott.ssa Garagnani gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;  
dispone che del presente piano sia data pubblicità sul sito istituzionale [www.tribunale.bologna.giustizia.it](http://www.tribunale.bologna.giustizia.it).  
Bologna, li 15.11.2017

IL GIUDICE

*Dott.ssa Manuela Velotti*

